



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130 fax 0861-93557 email: comune.vallecastellana@virgilio.it

Ordinanza n. 115

OGGETTO: Carenza idrica - Stagione estiva 2017.

IL SINDACO

PRESO ATTO della nota prot. 0017928 in data 23/06/2017 con cui il Ruzzo Reti S.P.A. di Teramo, invita ad emanare ordinanza ai cittadini di assoluto divieto di utilizzo dell'acqua per consumi che non siano strettamente potabili ed adottare misure atte a vigilare per l'osservanza del divieto;

CONSIDERATO che la stagione estiva impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;

RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

DATO ATTO che sono prevedibili condizioni meteorologiche tali da consigliare la limitazione dell'uso delle risorse idriche disponibili affinché le stesse possano essere utilizzate per il solo consumo umano, facendo comunque salve le esigenze di quelle attività produttive, commerciali ed affini che ne abbiano necessità per i loro cicli produttivi;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. A tutti gli utenti di limitare il consumo dell'acqua agli estremi bisogni domestici ed igienici o comunque consentiti dai contratti di somministrazione, vietando l'impiego dell'acqua da essi attinta per usi diversi, anche dalle fontane pubbliche per innaffiamento di piazzali, orti, giardini, lavaggio auto.
2. i contravventori saranno sanzionati con le modalità previste dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000; con una sanzione amministrativa pecuniaria dal €. 25,00 a €. 500,00;
3. La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite diffusione locale, il sito internet comunale e l'affissione all'albo pretorio comunale.

DISPONE

Di inviare copia della presente all'ufficio di polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale, al Comando Stazione Carabinieri e Ruzzo Reti;

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell'art.3 – comma 4- della legge. 7 Agosto 1990 n.241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Valle Castellana.

IL SINDACO

Ing. Camillo D'Angelo